



CAPITANARIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA CROTONE

ORDINANZA N° 50 /2010

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Crotone:

VISTO il verbale di riunione in data 27.04.2010 con il quale sono state regolamentate le destinazioni funzionali delle aree e delle banchine portuali del porto di Cirò Marina;

VISTE le proprie ordinanze n. 03/99 datata 09.02.1999 “Esercizio di attività in ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Crotone”, n.29/08 datata 20.06.2008 “Approvazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, dai motopescherecci e dalle unità da diporto in genere nel porto di Cirò Marina, n.108/09 datata 10.12.2009 “Regolamento disciplina bunkeraggio alle navi nel circondario marittimo di Crotone”, n.109/09 datata 10.12.2009 “Disciplina della ottimizzazione dell’attività amministrativa connessa alle operazioni di alaggio e varo”, n.115/09 datata 14.12.2009 “Disciplina vigilanza esercizio attività nei porti e nell’ambito del demanio marittimo”, n. 01/10 datata 14.01.2010 “Lavori con uso di fonti termiche nel circondario marittimo di Crotone”, n. 06/10 datata 17.02.2010 “Tutela dell’ambiente nel circondario marittimo di Crotone”, n. 08/02 datata 26.03.2002 “Regolamento porto di Cirò marina”, n. 33/04 datata 25.06.2004 modifica dell’ordinanza 08/02, a n. 62/06 datata 02.11.2006 modifica dell’ordinanza 08/02, n. 03/09 datata 20.01.2009 “Interdizione del porto e delle banchine in caso di avverse condimeteo”;

RITENUTO necessario regolamentare la fruizione degli specchi acquei, l’ormeggio e lo stazionamento delle navi e dei galleggianti nel porto di Cirò Marina, nonché disciplinare l’uso delle aree portuali e le relative adiacenze, ivi compresa la circolazione stradale, assicurando nel contempo le condizioni di sicurezza dello stesso;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 “Codice della Strada” ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada”;

VISTI gli articoli 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo regolamento, parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

E’ approvato l’annesso “**REGOLAMENTO DEL PORTO DI CIRO’ MARINA**”.

Articolo 2

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ovvero violazione di diverse e più specifiche normative di settore, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli:

- a. 1161 comma 1 C.d.N. per occupazione di spazi del demanio marittimo;
 - b. 1161 comma 2 C.d.N. se l'occupazione è effettuata con un veicolo;
 - c. 1174 comma 1 C.d.N. se l'inosservanza riguarda norme in materia di polizia dei porti;
 - d. 1174 comma 2 C.d.N. se l'inosservanza riguarda la circolazione nell'ambito del demanio marittimo, oltreché secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
 - e. 16 della Legge n. 979/82, oltreché secondo quanto previsto dal D.l.vo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per violazioni in materia ambientale.
2. Ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con la presente ordinanza è abrogata.

Articolo 3

- 1. La presente ordinanza entra in vigore dal 21.06.2010.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.crotone.guardiacostiera.it .

Crotone, 09.06.2010

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe MELI

REGOLAMENTO DEL PORTO DI CIRO' MARINA

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1: CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina la fruizione degli specchi acquei, l'ormeggio e lo stazionamento delle navi e dei galleggianti nel porto di Cirò Marina, nonché l'uso delle aree portuali e delle relative adiacenze, ivi compresa la circolazione e la sosta veicolare e pedonale nel porto di Cirò Marina.
2. Per "**Porto di Cirò Marina**" si intende il complesso formato dalle opere murarie, dalle aree di deposito e dalle acque, denominate interne, secondo i confini evidenziati nell'annessa planimetria (Annesso I), che del presente Regolamento è parte integrante.

Articolo 2: NORME GENERALI

1. Nel porto di Cirò Marina, le navi, le imbarcazioni ed i natanti devono navigare con la massima prudenza, nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque non superiore a 3 (tre) nodi, inoltre, devono evitare di provocare un moto ondoso tale da agitare le acque portuali o da produrre danni alle altre unità ormeggiate.
2. utilizzare i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
3. prestare la massima attenzioni alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni ricevute dall'Autorità Marittima ovvero dai concessionari di banchine e pontili;
4. E' vietata la navigazione a vela;
5. E' vietato l'ancoraggio di qualsiasi unità negli specchi acquei portuali, ad eccezione di casi di estrema necessità e previa esplicita autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo.
6. L'ormeggio in seconda andana può essere attuato soltanto dopo aver ottenuto esplicita autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo.
7. E' vietato l'affondamento di corpi morti e la posa di gavitelli o boe, nonché il relativo uso per ormeggio, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo.
8. E' vietata, salvo rilascio di espressa autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, ogni attività non direttamente connessa con il traffico marittimo, come: gare ed esercitazioni veliche, bagni di mare, pesca subacquea, navigazione con scooter acquatici e windsurf, sci nautico.
9. Tutte le unità in entrata ed uscita devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura e procedere alla minima velocità indispensabile per le manovre ed il buon governo dell'unità.

10. E' vietato ostruire a mare e/o a terra l'accesso allo scivolo pubblico, ubicato sulla Banchina sud, meglio individuato dell' Annesso II, allo scopo di consentire l'alaggio e il varo delle unità.
11. E' fatto divieto di disperdere nell'ambiente gli oli usati, prodotti dal cambio dei lubrificanti effettuato a bordo di unità navali che approdano o stazionano nel porto di Cirò Marina. E' altresì vietato disperdere: miscele oleose, miscugli acqua-olio, contenitori di olio, filtri di carburante, batterie usate e loro elementi.
12. Le navi e le imbarcazioni ormeggiate in porto devono lasciare libero l'ormeggio a semplice richiesta dell'Ufficio Locale Marittimo, alla quale compete la facoltà di disporre l'esecuzione d'ufficio delle manovre che si rendessero necessarie ai sensi dell'Art. 63 del Codice della Navigazione.
13. Nel tratto di mare come delimitato con l'arco di circonferenza avente raggio di mt. 100 (cento), centrato sul fanale rosso in testata alla Banchina Est del porto sono vietati: l'ancoraggio, la pesca, la balneazione, lo scii nautico.
14. E' fatto divieto alle unità navali di qualsiasi tipo che hanno un pescaggio superiore a 4 mt. di accedere al bacino di espansione ed al bacino interno.
15. E' fatto divieto alle unità con pescaggio superiore a 2,2 metri di navigare, ancorare ed ormeggiare negli specchi acquei del bacino nord e sud.
16. Al fine di assicurare in qualsiasi momento l'attuazione di manovre di emergenza, è fatto obbligo alle unità navali:
 - a. siano esse in armamento o in disarmo, di avere a bordo personale imbarcato o di guardianaggio abilitato alla condotta dell'unità e numericamente sufficiente;
 - b. qualora non sia possibile una sistemazione logistica permanente, di depositare, presso l'Ufficio Locale Marittimo, le generalità, l'indirizzo e il numero telefonico del personale idoneo alla condotta dell'unità.

CAPO SECONDO

STRUTTURA E UTILIZZO DELLE BANCHINE E DELLE AREE PORTUALI

Articolo 3: STRUTTURA E DESTINAZIONE DELLE BANCHINE (ANNESSO II)

1. Il porto di Cirò Marina consta di due bacini, di cui quello ubicato nella parte Sud è di massima utilizzato dalle unità da diporto e quello ubicato nella parte Nord è di massima utilizzato dalle unità da pesca. L'intero specchio acqueo è dotato di banchinamento perimetrale costituito da manufatti in c.a., costruiti fuori opera. Antistante al porto è situato un bacino di espansione del diametro di 120 mt e con imboccatura di 60 mt. orientata a NNE.
2. **Bacino Nord – darsena peschereccia:**
 - a. E' accessibile tramite un canale di imbocco con escavazione fino a quota -5mt. per una lunghezza di 55 mt.
 - b. Di seguito vengono individuate le pertinenti banchine e le relative destinazioni d'uso:

- i Banchina Est con fondali massimi 5 mt., lunga 240 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di unità passeggeri, motopesca, diporto avente pescaggio non superiore a 4 mt ed unità in transito;
- ii Banchina N. 1 con fondali massimi 3 mt., lunga 87 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di motopesca aventi pescaggio non superiore a 2.20 mt;
- iii Banchina N. 2 con fondali massimi 3 mt., lunga 120 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di motopesca aventi pescaggio non superiore a 2.20 mt;
- iv Banchina N. 3 con fondali massimi 3 mt., lunga 87 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di motopesca aventi pescaggio non superiore a 2.20 mt;
- v Pontile galleggiante posizionato perpendicolarmente alla banchina n° 2, lungo 100mt. riservato all'ormeggio di unità da diporto di lunghezza massima 7mt.

3. **Bacino Sud – darsena turistica:**

Di seguito vengono individuate le pertinenti banchine e le relative destinazioni d'uso:

- i Banchina N. 4 con fondali massimi 3 mt., lunga 42 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di unità da diporto;
- ii Banchina N. 5 con fondali massimi 3 mt., lunga 87 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di unità da diporto;
- iii Banchina N. 6 con fondali massimi 3 mt., lunga 60 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di unità da diporto;
- iv Banchina N. 7 con fondali massimi 3 mt., lunga 30 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di unità della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia/Forze Armate;
- v Banchina Sud con fondali massimi 3 mt., lunga 100 mt. comprendente scalo e bacino per alaggio e varo di unità navali. Sullo stesso insiste un distributore di carburante;
- vi n. 2 pontili galleggianti posizionati perpendicolarmente alla banchina n° 6, lunghi 100mt riservati all'ormeggio di unità da diporto di lunghezza massima 7mt.

Articolo 4: DESTINAZIONE DELLE AREE PORTUALI

1. L'area interna del porto di Cirò è così suddivisa:
 - a. Piazzale ubicato a sinistra del varco carrabile, destinato alla sosta delle autovetture;
 - b. area retrostante la Banchina n.6, destinata alla sosta delle autovetture;
 - c. area retrostante la Banchina n.1, destinata ad attività turistico ricreative a carattere stagionale previa delimitazione dal lato mare con idoneo transennamento;
 - d. area del piazzale portuale adiacente allo scivolo di alaggio, riservata alla sosta temporanea di unità navali non superiori a 15 metri l.f.t..
 - e. area retrostante la Banchina Sud, destinata alla sosta dei carroponi.
2. Le suddette aree sono indicate da idonea segnaletica installata a cura dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 5: ORMEGGIO, STAZIONAMENTO E PROCEDURE D' IMBARCO/SBARCO UNITA' DA TRASPORTO PASSEGGERI

1. In linea di massima, è riservato all'ormeggio di unità da passeggeri impiegate in gite turistiche locali, il tratto della Banchina Est, indicato nella planimetria di cui all'Annesso II.
2. E' fatto obbligo all'armatore/comandante di unità navali che trasportano passeggeri, di adottare, nell'ambito portuale, ogni misura atta ad assicurare ai passeggeri la massima sicurezza prima e durante l'imbarco.
3. Ai fini di cui sopra, l'armatore/comandante dell'unità deve, con proprio personale:
 - a. predisporre idonea cartellonistica in banchina;
 - b. prevedere, sempre lungo la banchina interessata dalle operazioni, un servizio di vigilanza che:
 - i. verifichi i titoli di viaggio dei passeggeri e i documenti personali, quando necessario;
 - ii. dia indicazioni sull'instradamento;
 - iii. impedisca l'accesso alle persone estranee;
 - c. organizzare e regolare, in maniera ordinata, l'afflusso dei passeggeri che devono imbarcare o sbarcare;
 - d. organizzare e regolare l'eventuale attesa in banchina e predisporre spazi di pertinenza dei passeggeri in attesa d'imbarco;
 - e. transennare il ciglio banchina, su entrambi i lati di ormeggio dell'unità, per idonea lunghezza, disponendo altresì, in prossimità della nave, salvagenti anulari di tipo "approvato" ai sensi della Convenzione "SOLAS 74/83" muniti di sagola galleggiante di almeno 30 metri;
 - f. mantenere pulita ed in ordine la banchina e gli spazi destinati all'afflusso, al deflusso ed alla sosta dei passeggeri;
 - g. l'armatore della nave adibita al trasporto di passeggeri deve depositare presso l'Ufficio Locale Marittimo, il nominativo della persona responsabile delle operazioni e delle attività oggetto delle presenti disposizioni, unitamente al recapito telefonico.

Articolo 6: OBBLIGHI DURANTE LA SOSTA NEL PORTO

Durante la sosta nel porto di Cirò Marina Calabria le unità navali devono:

- a. ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità e preferibilmente con prua in direzione della rotta per l'imboccatura, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi;
- b. nel caso di ormeggio di punta (andana) avere la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e, a poppa, idonei e sufficienti cavi, anche di riserva;
- c. tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi e esaurimento acqua; mantenendo, comunque, disattivati i radar;
- d. prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi

aggiuntivi e piccoli spostamenti;

- e. tenere, pennoni, gruette, reti, altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato di transito delle altre unità navali né lato banchina ove avviene il transito pedonale, ad esclusione dello scalandrone che, comunque, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e funzionalità e illuminato nelle ore notturne;
- f. evitare l'emissione di fumi e di rumori;
- g. in caso di avverse condizioni provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di banchina/pontili ovvero attraverso il servizio di guardianaggio qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio; nel caso le condizioni dovessero peggiorare l'unità deve, comunque, essere pronta a muovere;
- h. rimanere armate; il disarmo è consentito solo in casi eccezionali e in presenza di particolari circostanze, esaminate a seguito di istanza documentata, e alle condizioni prescritte dall'Ufficio locale marittimo di Cirò Marina;

Articolo 7: ORMEGGIO NEGLI SPAZI DEMANIALI MARITTIMI ASSENTITI IN CONCESSIONE

La fruizione dei rimanenti spazi demaniali marittimi assentiti in concessione è disciplinata dalle clausole contemplate nei relativi titoli concessori rilasciati dalla competente Amministrazione Comunale.

Articolo 8: LAVORAZIONI SULLE UNITA' NAVALI

Nel porto di Cirò Marina, sono vietate le attività di lavorazione sulle unità da diporto, da pesca e da traffico, sia a bordo che a terra, con particolare riferimento agli interventi di pulizia delle carene con sabbiatura e/o idropulitrice.

Articolo 9: ATTIVITA' VARIE CHE SI SVOLGONO NEL PORTO

1. Le operazioni di alaggio e varo delle unità navali nel porto di Cirò Marina devono essere eseguite secondo le disposizioni della vigente ordinanza in materia, emanata dalla capitaneria di porto di Crotone che, tra le prescrizioni, prevede la delimitazione dell'area interessata dalle operazioni con barriere amovibili e la predisposizione di un servizio di vigilanza per impedire l'accesso agli estranei all'interno della stessa.
2. La sosta temporanea di unità navali deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale nelle aree opportunamente individuate e segnalate. Tali aree dovranno, inoltre, essere delimitate con barriere amovibili.
3. Le operazioni di sbarco dei prodotti della pesca devono essere eseguite secondo la vigente ordinanza emanata in materia di pesca marittima da parte della Capitaneria di Porto di Crotone.

CAPO TERZO

CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Articolo 10: DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente capo, secondo quanto previsto dal Codice della Strada:

- a. per "arresto" si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
- b. per "fermata" si intende la temporanea sospensione della marcia, anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
- c. per "sosta" si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
- d. per "sosta di emergenza" si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

Articolo 11: NORME GENERALI

1. E' vietato l'accesso di autoveicoli e motoveicoli, con esclusione di quelli muniti di regolare permesso rilasciato dall'Ufficio Locale Marittimo. Gli interessati devono presentare istanza in bollo con le indicazioni delle proprie generalità complete, della residenza, dei dati identificativi del mezzo da autorizzare, nonché dei motivi per i quali è richiesto il permesso di accesso in porto.
2. Il permesso di accesso, avente validità annua, deve essere esposto sugli autoveicoli e motoveicoli autorizzati, sul vetro parabrezza e comunque nella parte anteriore del veicolo.
3. Il limite di velocità in ambito portuale è di 20 Km/h, fatta eccezione per gli autoveicoli delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco e degli Enti di assistenza sanitaria impegnati in situazioni di emergenza. In ogni caso è fatto obbligo ai conducenti di adeguare la velocità, dei rispettivi veicoli, in relazione alle circostanze contingenti ed allo stato dei luoghi. Gli stessi veicoli non devono intralciare il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine.
4. L'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli è ammessa, nelle aree espressamente individuate da specifica cartellonistica ed all'interno degli stalli deputati, a soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall' Ufficio Locale Marittimo.
5. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere. Gli stessi devono mantenersi ad una distanza di sicurezza dal ciglio dei moli e delle banchine, prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti e mantenendosi distanti dai segnalamenti marittimi. E', comunque, vietato sedersi su bitte, gradini e sul ciglio dei moli e delle banchine, tuffarsi, camminare sulle scogliere nonché manomettere i segnalamenti marittimi. I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta.

6. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli e sulle banchine, ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e in generale nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso sui moli e sulle banchine, ad eccezione delle persone imbarcate che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione. Tali persone devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione e aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa.
7. Durante le operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri dalle unità navali, l'accesso alle aree riservate a dette operazioni, è ammesso solo alle persone munite di idoneo titolo di viaggio. I passeggeri devono imbarcare/sbarcare utilizzando gli appositi percorsi di instradamento e seguendo le indicazioni riportate sulla cartellonistica e quelle fornite dagli addetti di banchina.
8. L'Ufficio Locale Marittimo di Cirò Marina si riserva la facoltà di limitare, in caso di particolari necessità, il transito di veicoli e persone nell'ambito portuale.

Articolo 12: COMPORTAMENTO DI CONDUCENTI DI ALTRI VEICOLI.

1. I conducenti dei veicoli sono tenuti a rispettare i segnali di arresto, di moderazione della velocità o di deviazione eventualmente fatti dal personale delle autogrù (che dovrà indossare indumenti catarifrangenti conformi alle vigenti disposizioni in materia), evitando di avvicinarsi alle stesse e mantenendo, in prossimità di detti mezzi, un'andatura moderata.
2. Dovranno inoltre attenersi alle pertinenti disposizioni stabilite dal Codice della Strada e dalle altre ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Crotone.

Articolo 13 : AUTOMEZZI NON TARGATI

1. I veicoli non targati (autocarri, autobus aziendali, sollevatori, gru o altri mezzi operativi) che circolano nell'ambito portuale devono rispettare le norme sulla circolazione stradale. In particolare, le caratteristiche tecniche che i mezzi devono possedere per essere immessi nella circolazione sono quelle richiamate all'art.58 del Codice della Strada ed all'art.213 del relativo regolamento di attuazione.
2. Tutti i suddetti veicoli devono recare, ben visibili, facili segni di individuazione costituiti dalla indicazione della Società o Ditta cui appartengono e devono essere muniti di documenti di identificazione e di contrassegno assicurativo.

Articolo 14: SPOSTAMENTI IN AMBITO PORTUALE.

Gli spostamenti in ambito portuale delle autogrù e dei carrelli, trainati o semoventi, dovranno essere eseguiti in conformità delle norme previste dal vigente Codice della Strada. In particolare, detti mezzi dovranno:

- a. essere muniti delle prescritte luci di segnalazione;
- b. procedere a lento moto (qualora rechino carichi, la velocità non deve superare i 3 Km/h), evitando di passare sui tombini e sui tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza, solidità o su manto stradale che presenti sconnessioni;
- c. essere muniti della eventuale cartellonistica monitoria prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 15: OBBLIGHI PER L'UTILIZZO DEL CARROPONTE

Ferme restando le eventuali osservazioni/prescrizioni dettate dall'A.S.P. n. 5 "MAGNA GRECIA" – Direzione Dipartimento Prevenzione - Sezione Sicurezza sul Lavoro, durante le fasi di alaggio, varo, trasporto e movimentazione delle unità navali in genere a mezzo del carroponte, è tenuta alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. le fasce utilizzate per il sollevamento devono essere collaudate e munite dei rescritti certificati tecnici di omologazione;
- b. l'impiego della gru in questione dovrà essere puntualmente comunicato all'Ufficio Locale Marittimo, anche per le vie brevi;
- c. non dovranno essere costituite situazioni pregiudizievoli alla pubblica incolumità, adottando tutte quelle precauzioni, dettate non solo dal buon senso, che assicurino la prevenzione di incidenti;
- d. dovrà porsi ogni possibile cautela affinché non vengano causati danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere;
- e. il conducente della gru, per lo spostamento all'interno del porto, dovrà essere coadiuvato da almeno due persone, per la più sicura effettuazione degli interventi, al solo fine di prevenire possibili incidenti. Le stesse dovranno disporre l'immediato arresto del mezzo ogni qualvolta si verifichi una situazione di pericolo per gli autoveicoli in transito nonché per le persone presenti nelle immediate vicinanze;
- f. durante le fasi di sollevamento, è vietato l'avvicinamento, la sosta ed il transito nella zona interessata dalle operazioni di persone e/o mezzi in genere non addetti ai lavori;
- g. è fatto obbligo agli addetti ai lavori l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali previsti dalle normative vigenti;
- h. durante l'impiego del carroponte devono sempre essere utilizzate le prescritte segnalazioni acustiche (cicalini) e visive (giro faro a luce gialla intermittente) in dotazione al carroponte in parola;
- i. devono altresì essere rispettate le norme del Codice della Strada, procedendo a velocità moderata, usando le segnalazioni luminose di cui al precedente comma e predisponendo eventuale illuminazione artificiale nel caso in cui quella naturale fosse insufficiente;
- j. assicurarsi che lo spazio di manovra sia libero ed a distanza di sicurezza dalle eventuali linee elettriche presenti nella zona delle operazioni;
- k. al termine delle operazioni di alaggio e/o varo deve essere ripristinato il cartello amovibile di pericolo di caduta in mare posto in prossimità dello scivolo;
- l. è altresì vietato:
 - i lasciare il carico sospeso incustodito;
 - ii utilizzare il carroponte per il sollevamento ed il trasporto di persone;
 - iii utilizzare la macchina per i servizi diversi da quelli a cui è destinata;
 - iv l'uso degli impianti di sollevamento e trasporto a personale non qualificato;
 - v sollevare carichi superiori alla portata nominale e/o carichi non in equilibrio con la stabilità dell'unità;

- vi utilizzare il carro ponte in parola quando lo stesso non è perfettamente rispondente in tutte le sue funzioni operative;
- vii Permanere a bordo di unità in sollevamento.

Articolo 16: UBICAZIONE DEL CARROPONTE

Il carro ponte, quando non operante, dovrà essere posizionato all'interno dell'area meglio individuato dell' Annesso II. Il carro ponte in parola dovrà comunque essere sempre pronto a muovere per particolari esigenze connesse ed eventuali situazioni di pericolo e/o di emergenza, e comunque dovrà essere assicurato un idoneo e sicuro ancoraggio del carro ponte atto a prevenire eventuali spostamenti causati da forti colpi di vento.

Articolo 17: DANNI E RESPONSABILITÀ

Ferme restando le responsabilità e gli adempimenti prescritti dalla legge in caso di danni a terzi, i conducenti delle autogrù sono tenuti ad informare immediatamente l'Ufficio Locale Marittimo in caso di danni arrecati ad opere o strutture portuali o viarie (manto stradale, tombini, cunicoli, segnaletica, etc.) e/o a terzi.

Articolo 18: CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTA – DIVIETI

1. Sono vietate la sosta e la fermata dei veicoli:
 - a. ad una distanza inferiore a 5 (cinque) metri dal ciglio banchina e comunque oltrepassando la relativa linea rossa di segnalazione;
 - b. in prossimità dello scivolo (identificato nell'annesso II) salvo che per operazioni di alaggio/varo imbarcazione e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle medesime;
 - c. nel raggio di azione dei mezzi meccanici;
 - d. sopra o in prossimità di prese d'acqua e/o tombini;
 - e. in tutte le aree ove non espressamente consentito.
2. I veicoli che creino intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali, di emergenza, o al movimento di altri tipi di veicoli, oltre ad essere sanzionati ai sensi del presente regolamento, saranno rimossi coattivamente con spese a carico dei relativi proprietari.
3. La sosta, nell'ambito portuale, è consentita agli autoveicoli (eccetto autoveicoli con merce pericolosa a bordo, autocaravan, caravan, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati e mezzi d'opera), motoveicoli e ciclomotori, ancorché autorizzati all'accesso in porto, esclusivamente entro gli spazi delimitati da apposita segnaletica e con le limitazioni di categoria e di tempo.

Articolo 19: SEGNALETICA

1. Il comune di Cirò Marina dovrà posizionare/realizzare, nonché mantenere, idonea segnaletica verticale ed orizzontale, secondo quanto disciplinato dalla presente ordinanza.

2. Sarà inoltre cura dell'Amministrazione Comunale predisporre le indicazioni necessarie ad individuare l'ubicazione dei servizi in banchina (zone di imbarco passeggeri, rifornimenti di combustibile, Autorità, servizio informazioni, fermate dei mezzi pubblici, servizi igienici, etc.)

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 : OCCUPAZIONE ED USO DI AREE DEMANIALI MARITTIME PORTUALI E COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime in ambito portuale potranno essere, eventualmente ed esclusivamente, consentiti dall'Amministrazione Comunale a norma dell'articolo 36 del Codice della Navigazione.

Articolo 21 : DIVIETI

Nelle banchine portuali è vietato:

- a. il deposito, anche temporaneo, di imbarcazioni e natanti in genere, salvo i casi regolarmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale entro le aree appositamente individuate;
- b. il posizionamento di materiale pubblicitario e cartelloni in genere;
- c. il deposito anche temporaneo ed il posizionamento di qualsiasi materiale/oggetto amovibile ed in particolare di sedie, ombrelloni, tavolini, attrezzi da lavoro, salvo i casi regolarmente autorizzati dalla Amministrazione Comunale;
- d. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- e. ostacolare lo svolgimento delle operazioni portuali;
- f. effettuare lavaggio di veicoli/autocarri/motocicli ecc.;
- g. effettuare lavorazioni sulle unità navali, sia a bordo che a terra;
- h. accendere fuochi;
- i. svolgere attività che possano intralciare le azioni connesse alle operazioni portuali.

Articolo 22: DEROGHE

L'accesso in porto è sempre consentito senza formalità a:

- a. gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica di polizia giudiziaria a bordo di autovetture di servizio;
- b. i funzionari del comune per ragioni del loro servizio su autovetture del comune;
- c. i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti muniti di permesso ministeriale, per ragioni del loro servizio;

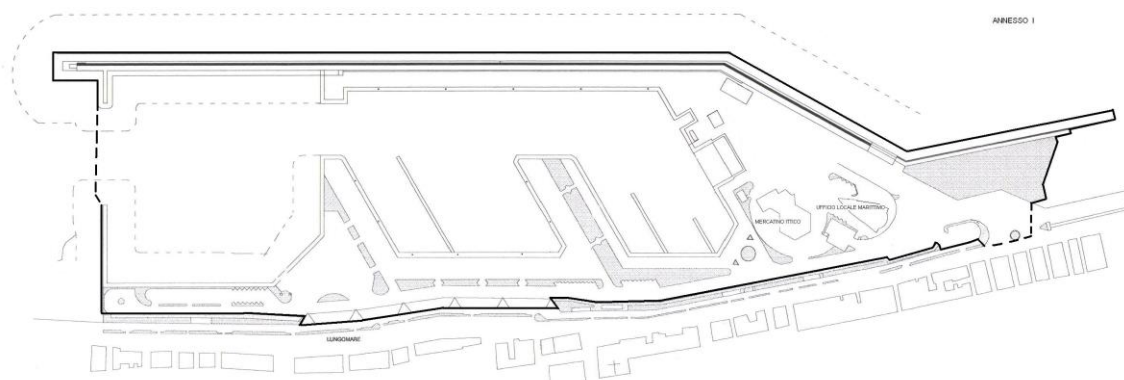
- d. i funzionari ed gli impiegati dello Stato nell'assolvimento di compiti attinenti ad attività portuali, per le ragioni del loro servizio e muniti di titolo pertinente;
- e. i titolari delle tessere di libero accesso nei porti rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- f. i funzionari/dipendenti dell'Agenzia delle dogane.

Articolo 23: RINVIO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEROGHE E EVENTI DI RILIEVO

1. Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili al porto di Cirò Marina e relativi a: esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; tutela ambientale; attività balneari, pesca marittima e acquicoltura, diporto nautico, bunkeraggio, lavori subacquei, servizio di guardianaggio, pratica di arrivo e partenza dai porti, esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche, alaggio e varo, interdizione alla navigazione e ancoraggio, esercizio di attività in ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Crotone.
2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, opportunamente documentate, l'Ufficio Locale Marittimo può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
3. In presenza di avverse condimeteo, di pericoli o emergenze, i comandanti delle unità navali, possono adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'Ufficio Locale Marittimo. Quest'ultima, in relazione all'assetto portuale, potrà indicare eventuali diverse e/o ulteriori misure.
4. I comandanti delle unità navali e ogni altra persona eventualmente presente a bordo o in porto devono segnalare all'Ufficio Locale Marittimo ogni evento di rilievo che riguardi la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.

Crotone, 09.06.2010

Fto.IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe MELI



LEGENDA

1. BANCHINA 1
2. BANCHINA 2
3. BANCHINA 3
4. BANCHINA 4
5. BANCHINA 5
6. BANCHINA 6
7. BANCHINA 7
8. BANCHINA 8
9. BANCHINA 9
10. BANCHINA 10
11. SCHIOLISCALO
12. AREA RISERVATA AL PARCHEGGIO DEI VEICOLI
13. AREA RISERVATA ALLA SOSTA TEMPORANEA DI UNITA' NAVALI
14. AREA RISERVATA ALLA SOSTA DEI CARROPONTE
15. AREA RISERVATA AL PARCHEGGIO DEI VEICOLI
16. DISTRIBUTORE DI CARBURANTE

